Regolamento comunale per la disciplina del diritto di uso civico di legnatico

Allegato alla delibera del C.C. n. 15 del 14/03/1998

COMUNE DI BOLOGNOLA

INDICE

ART. 1

ART. 2

<u>ART</u>. 3

ART. 4

ART. 5

ART. 6

ART. 7

ART. 8

ART. 9

ART. 10

ART. 11

ART.1

Requisito essenziale per usufruire dell'assegnazione annuale di una particella di Uso Civico Legnatico, è la residenza anagrafica e l'effettivo domicilio nel Comune di Bolognola per l'intero arco dell'anno accertata dal Vigile Urbano.

ART. 2

Si stabilisce che le particelle saranno assegnate a nuclei familiari, tenendo conto non dello stato di famiglia, ma della effettiva convivenza di più nuclei familiari (stati di famiglia) in un unico focolare domestico. Quindi se più nuclei familiari (cioè stati famiglia) vivono in un unico focolare domestico, sarà assegnata una sola particella

ART. 3

Tutte le particelle per quanto possibile saranno eguali e di un quintalaggio non inferiore a 100 quintali.

ART. 4

Il taglio delle particelle, effettuato secondo le prescrizioni contenute nella legislazione in materia forestale, dovrà svolgersi durante la stagione silvana che va:

- per le zone sotto i 1000 metri dal 1° ottobre al 15 aprile.
- per le località sopra i 1000 metri dal 15 settembre al 30 aprile, salvo modifiche o proroghe concesse dall'Autorità Forestale.

ART.5

Qualora per obiettive ragioni non sia ultimato il taglio entro i termini suindicati (15 o 30) all'utente, su richiesta, la Commissione può concedere ulteriori proroghe per il taglio residuo all'apertura della successiva stagione silvana (1° ottobre o 15 settembre) e comunque entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

ART. 6

Coloro che non taglieranno la particella entro i limiti sopradetti ovvero in periodi di proroga più effettuare il taglio della stessa particella e perderanno il diritto di legnatico per l'anno immediatamente successivo. Le particelle non utilizzate ritornerannoal Comune.

ART. 7

L'Amministrazione Comunale, dopo aver stabilito di comune accordo con la Forestale il lotto boschivo da suddividere in particelle, esporrà entro il 15 agosto di ogni anno un avviso alla popolazione, per comunicare l'obbligo della stessa

ART. 8

Le assegnazioni delle particelle verranno effettuate a mezzo di estrazione a sorte effettuate dalla Giunta Municipale

ART. 9

E' vietato in modo tassativo rivendere, regalare o commerciare in qualsiasi modo le particelle stesse sia prima che dopo il taglio. Il concessionario di particella che non si atterrà a quanto sopra verrà privato dell'assegnazione della particella per i successivi tre anni.

ART. 10

La Commissione di cui all'art. 6 è composta di n. 7 elementi di cui:

- II Sindaco,
- 1 consigliere di maggioranza,
- 2 consiglieri di minoranza,
- 1 rappresentante della Forestale,
- 2 aventi diritto residenti a Bolognola.

ART. 11

Spetta alla Giunta Municipale poteri ispettivi di vigilanza per l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.